

667

giudicamento Giacchino Guddemi figlio al compimento  
Calegri Guddemi, in un momento di accalorata discussione  
una querela contro il compagno Sig. Carmelo Riggio;  
per la quale querela venne imputato d'omicidio mancato  
e condannato dalla Corte d'Assise di Trapani oltre alla pena  
corporale che stava per finire di servire, anche al pagamento  
dei danni in favore dello stesso Sig. Carmelo Riggio -  
Contro la seconda sentenza della Corte di Appello di Paler-  
mo dell'otto maggio millenoventatré ricorso di nuovo  
alla Cassazione il Sig. Guddemi per ottenere l'annullamen-  
to - ma giunte le cose a questo punto si sono intromessi  
comuni amici per fare addivenire le parti ad un con-  
ponimento amichevole facendo conoscere che le due  
parti spese cui andrebbero in contumacia più non poten-  
dono procedere l'uno contro l'altro della lite medesima; ad ausu-  
do queste aderito di comune e reciproco accordo sono inter-  
venuti alla stipola del presente atto formante unico  
contratto delle precedenti due atti, mediante il quale stabilis-  
sono e convergono nei seguenti articoli quanto appreso -  
1° Il Sig. Guddemi in linea di transazione dichiara di aver  
pagato alla Signora Marotta questa alla sua volta dichi-  
ra di aver ricevuto in moneta di corso legale nel Regno la  
somma di lire quattrocento dal Sig. Calegri Guddemi e  
mi stessa angio e valida quietanza -  
Ho pagato questo in linea transazione la suddetta somma

Londra 1907

di lire quattrocento in puro sodio e corallo - stessa  
del totale ammontare dei danni, di cui la Signora  
Marotta va creditrice in forza delle sopra calcolate res-  
te del Tribunale di Sciacca della Corte di Appello e  
Cassazione di Palermo, sotto le date non maggio milleot-  
to centonovantasei, ventisei luglio milleottocentosettanta-  
sette e dieci anno nove maggio millenoventatré -

2° In conseguenza della sopra fatta transazione i Signori  
Guddemi e Marotta dichiarano nella maniera più esplic-  
ativa e senza esclusione di sorta di nulla più avere da preten-  
dere reciprocamente l'uno dall'altra in dipendenza e  
per causa delle ripetute sentenze e di quelle emesse dal Sig.  
Pretore di Ribera in relazione alla detta lite, che devan-  
no ritenersi tutte da oggi in poi e per ogni tempo a-  
venire come nulle casse ed improduttive di qualsiasi  
effetto giuridico rinunciando altresì a qualsiasi  
gravame avverso l'ultima sentenza della Corte di  
Appello di Palermo dell'otto maggio millenovcen-  
totre ed il ricorso già avanzato dovrà ritenerci da  
oggi innanzi come non fatto -

Provveduto

3° Tutte le spese giudiziarie di qualsiasi specie, com-  
presi gli onorari agli avvocati, sostenute tanto dal  
Guddemi, quanto dalla Marotta con denaro proprio  
restano reciprocamente compensate, cioè: sia le  
spese fatte dinanzi la Pretura di Ribera il Tu-